

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 2/2022 DEL 31 GENNAIO 2022

IL DECRETO “SOSTEGNI-TER” PREVEDE NUOVI AIUTI PER I SETTORI PIÙ COLPITI DALLA CRISI

Il 27 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati sono, in particolare:

- attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
- commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
- sport.

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022.

Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che:

- nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro (a tal fine rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021);
- nel 2021 hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.

Alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente dev'essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale od operativa in Italia;
- risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'istanza dovrà essere presentata entro i termini e con le modalità che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale. Il nostro studio informerà le attività interessate nel momento in cui sarà pubblicato il provvedimento e sarà possibile presentare la domanda.

IL DECRETO “SOSTEGNI-TER” LIMITI ALLA CESSIONE EDILIZI

Tra le varie disposizioni si segnala inoltre che è stata modificata la disciplina per la cessione del credito d'imposta o sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi. In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:

1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”;
2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”.

La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 122, comma 1, del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

IL NUOVO CANALE PER COMUNICARE LE OPZIONI DI CESSIONE O SCONTO IN FATTURA

Il prossimo 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

Tramite il nuovo canale sarà possibile comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Permane invece l'obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus.

Dal 4 febbraio 2022, inoltre, sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla richiamata Legge n. 234/2021.

I REQUISITI PER L'INGRESSO E LA PERMANENZA NEL REGIME FORFETTARIO

Per l'esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge 190/2014, il cosiddetto regime forfettario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2021):

- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, **ragguagliati ad anno**, non superiori a **65.000 euro**.
- abbiano sostenuto **spese non superiori a 20.000 euro** per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;**
- d-bis) i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili)** con i quali:
 - sono in corso rapporti di lavoro o
 - erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta
- d-ter) i **soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.**

PROROGA ALL'8 FEBBRAIO PER L'INVIO AL STS DELLE SPESE SANITARIE DEL II SEMESTRE 2021

Con il [Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28825/2022](#), l'Agenzia Entrate d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, la proroga di 8 giorni del termine del 31 gennaio 2022, previsto per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021.

ABOLIZIONE DELL'IRAP ANCHE PER LE IMPRESE FAMILIARI

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che partire dall'esercizio 2022 vi è **l'esclusione dall'IRAP delle persone fisiche**, stabilendo quindi che l'imposta "non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni".

Dal 1° gennaio scorso, pertanto, è diventata definitiva l'abolizione del tributo per:

- i lavoratori autonomi;
- le ditte individuali,
- i professionisti.

Durante Telefisco 2022 l'Agenzia Entrate ha chiarito che nel sopracitato elenco vanno annoverate anche le **imprese familiari**, le quali possono quindi avvantaggiarsi dall'esonero dall'imposta a partire dall'anno in corso.

L'impresa familiare, infatti, pur rappresentando una situazione di confine nel regime precedente su cui spesso gravava l'incertezza della soggettività passiva IRAP, rientra nell'ambito delle imprese individuali e non ha natura collettiva/associativa in quanto è imprenditore unicamente il titolare che esercita l'attività e assume diritti e obbligazioni oltre alla piena responsabilità verso i terzi (cfr. risoluzione n. 176/E/2008).

In altri termini, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocato nell'ambito dell'art. 5, comma 4, del TUIR (rubricato "redditi prodotti in forma associata"), ciò non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall'effettiva percezione. In aggiunta, prosegue l'Agenzia, l'unico soggetto in un'impresa familiare avente la qualifica di imprenditore ex art. 230-bis c.c., è il titolare dell'impresa stessa (cfr. risoluzione n. 233/E/2008 e risposta ad interpello n. 195/2021).

Ne consegue che l'esonero dall'IRAP deve ritenersi pacificamente operante a partire dal 1° gennaio 2022 per l'impresa familiare, anche nel caso in cui nella stessa fossero coinvolti più soggetti.

L'INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE È MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Agenzia Entrate, tramite il proprio quotidiano online [FiscoOggi](#), ha reso noto che **l'installazione di un condizionatore a pompa di calore** su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli **interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50%** indicata nell'art. 16-bis del Tuir.

Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche "on line", dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

L'intervento consente di **usufruire anche della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione.

Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall'Agenzia delle entrate nella sezione [l'Agenzia informa](#) del suo sito internet. La stessa [circolare n. 7/2021](#), nel precisare che per beneficiare del bonus mobili è necessario che l'intervento sull'abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, ha chiarito che rientrano in tale categoria l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore

Imposte e agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa: nuova guida dell'Agenzia Entrate

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la nuova versione della "[Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali](#)", aggiornata a **gennaio 2022**.

Il vademecum è rivolto agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra "privati" sia a quelle tra imprese e privati.

CONIUGI NON SEPARATI LEGALMENTE: NIENTE ESENZIONE IMU SE L'IMMOBILE NON COSTITUISCE "ABITAZIONE PRINCIPALE" DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, **il nucleo familiare resta unico, ed unica, pertanto, è anche l'abitazione principale ad esso riferibile**. Conseguentemente, il contribuente che dimora in un immobile di cui è proprietario non avrà alcun diritto all'esenzione IMU se tale immobile non costituisce anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con l'Ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022.

L'**abitazione principale**, in definitiva, è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:

- la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe);
- la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno).

Non possono infatti coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.